



TRIBUNALE di FOGGIA

PRESIDENZA

Ai Magistrati Professionali e Onorari
Al Dirigente Amministrativo
e per conoscenza
Al Presidente della Corte d'Appello – BARI
Al Procuratore della Repubblica – SEDE
Al Presidente del COA – FOGGIA
Alla DGSIA – ROMA

OGGETTO: Processo Penale Telematico (PPT) – Modalità organizzative dal 1° aprile 2025

Con il decreto 3.1.2025, n. 2 [Processo Penale Telematico – Termini di transizione al nuovo regime (art. 1 d.m. 27.12.2024, n. 206, sostitutivo dell'art. 3 d.m. 29.12.2023, n. 217) – Difficoltà operative – Modalità organizzative temporanee], è stato disposto «... che – ferma la disposizione secondo cui, “a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111 *bis* del codice di procedura penale” – nel Tribunale e nella Sezione GIP/GUP di Foggia, i soggetti abilitati interni, sino al 31 marzo 2025, procedano anche con modalità non telematiche nelle situazioni e nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata dall'art. 1 d.m. 27.12.2024, n. 206, oppure l'adempimento in forma telematica comunque non riesca».

Alla scadenza del 31.3.2025, rilevo, per un verso, che questa misura organizzativa, *ex art. 175 bis*, 4° comma, c.p.p., ha consentito di fronteggiare gli iniziali plurimi malfunzionamenti dell'applicativo APP 2.0, concorrendo a garantire la validità degli atti e la ritualità degli adempimenti processuali; per altro verso, che più sopravvenienze hanno inciso positivamente sulle criticità alla base dell'intervento gestionale in disamina, adottato nei primi giorni dell'anno.

Infatti, si sono susseguiti numerosi sviluppi e interventi tecnici sull'applicativo APP 2.0, che ne hanno determinato un progressivo miglioramento e, quindi, una sempre maggiore utilizzabilità.

Tra le acquisizioni più recenti, sono significative in tal senso le relazioni 10.3.2025 del Magrif del Settore Penale, Dott.ssa Francesca Mannini, che ha segnalato la risoluzione di gran parte delle problematiche tecniche, e 31.3.2025, che, confermando e precisando la valutazione, contiene – fra altre – le seguenti indicazioni:

«... si registra il corretto funzionamento di tutti i *flussi* informatici e la possibilità di procedere alla redazione e al deposito degli atti tramite l'applicativo»;

«le voci del *titolarlo* sono state integrate con l'attività di aggiornamento dei sistemi giustizia del 18.03.2025 e risultano complete».

Con nota del 27.3.2025, il Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'innovazione tecnologica, Direzione generale per i servizi applicativi, ha specificato e riepilogato gli interventi evolutivi e gli aggiornamenti degli applicativi APP, ReGeWEB e PNDR pianificati per il giorno successivo e le nuove funzionalità disponibili in esercizio per gli utenti dal 29.3.2025.

Come difficoltà, si è manifestata e residua «una significativa dilazione dei tempi nella redazione degli atti, dei verbali e, in generale, dell'attività di udienza e degli adempimenti di cancelleria» (relazione 27.2.2025 del Coordinatore del Settore Dibattimento Penale, Dott. Mario Talani); ma questo effetto negativo – prevedibilmente temporaneo – attiene all'opzione *ex lege* di promuovere il processo penale telematico, per cui esula dalla previsione dell'art. 175 *bis* c.p.p.

Una valutazione complessiva dei riscontri acquisiti conduce a ritenere che, grazie agli sviluppi tecnici dell'applicativo e alla migliorata capacità di utilizzo del nuovo sistema elettronico, la fase emergenziale può considerarsi superata.

D'altro canto, in concomitanza e per effetto delle difettosità verificatesi nel primo periodo di utilizzo dell'applicativo APP, la giurisprudenza di legittimità, investita sotto più profili di questioni concernenti la validità degli atti processuali penali adottati in forma cartacea anziché telematica, ha qualificato «la violazione dell'obbligo di deposito telematico» quale «mera irregolarità che non determina l'inesistenza dell'atto»; poiché – ha chiarito la Suprema Corte – «il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell'attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia – ma solo temporanea – all'opzione digitale e un – altrettanto temporaneo – ritorno all'analogico» (Cass. 6 novembre – 19 dicembre 2024, n. 47016).

Ferma l'obbligatorietà delle modalità telematiche disposte dalla legge, la stabile configurazione di tale sanatoria, alla stregua di un criterio giurisprudenziale di portata generale, copre e assorbe la finalità di cautela processuale perseguita mediante il citato provvedimento *ex art. 175 bis*, 4° comma, c.p.p., avente efficacia interna all'Ufficio.

Quanto alle situazioni e ai casi in cui è prevedibile che, ancora per qualche tempo, si debba ricorrere al menzionato principio di salvaguardia della validità della forma cartacea degli atti processuali – «con successivo inserimento dell'atto e del documento sull'applicativo, tramite la funzione "carica documento", al fine di garantire la completezza del fascicolo telematico» (artt. 110, commi 3 e 4, 111 *bis*, comma 3, 111 *ter*, comma 3, c.p.p.) – la relazione 31.3.2025 del Magrif del Settore Penale, Dott.ssa F. Mannini, segnala, in particolare:

la sostituzione non duratura del Giudice assegnatario del processo (perché l'applicativo APP, allo stato, non ha una funzione che consenta di riassegnare ovvero delegare la trattazione al sostituto);

il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p. (considerando che l'arrestato non è munito di firma digitale);

il deposito di atti, richieste e documenti nel corso delle udienze (che presuppone la generalizzata disponibilità, presso tutte le aule giudiziarie, di strumenti telematici a disposizione dei soggetti abilitati interni ed esterni).

Può aggiungersi l'ipotesi che l'impedimento derivi dalla difficoltà di altri Uffici a compiere in forma telematica atti propedeutici rispetto all'intervento del Tribunale nella sequenza delineata dalle regole del processo.

In tali situazioni e casi – come negli altri che dovessero presentarsi – potrebbe essere utile inserire nell'atto cartaceo la specificazione del motivo che in concreto non ha permesso di adottare la forma telematica prevista come ordinaria.

Considerato che, all'occorrenza, rimangono utilizzabili anche i peculiari rimedi apprestati dall'art. 175 *bis* c.p.p. a fronte dei malfunzionamenti temporanei e dei blocchi/fermi dell'applicativo; ritenuto che sarebbe eccessivo e persino controproducente attendere la piena maturazione di tutte le componenti tecniche e le funzionalità operative immanenti alla riforma del processo penale telematico; rilevato che pure nella transizione al processo civile telematico – come in occasione di precedenti e più impegnative riforme processuali – un contributo rilevante allo sviluppo gestionale è stato dato dai Magistrati, dagli Avvocati e dai Cancellieri, nell'ambito della potestà di auto-organizzazione dell'Ufficio giudiziario; conclusivamente, si accredita il convincimento che la scadenza del 31.3.2025 può essere valicata, senza la necessità di prorogare l'efficacia delle disposizioni che danno contenuto al decreto 3.1.2025, n. 2.

Porgo cordiali saluti.

Foggia, 31 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Sebastiano L. Gentile

